Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL DIRETTORE DELL'UNITA' PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

DETERMINA N. 57 IN DATA 13 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto, senza soluzione di continuità, del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali presso Palazzo "Caprara" per un valore massimo di 55.210,00 (euro cinquantacinquemiladuecentodieci/00), oltre I.V.A., alle condizioni economiche di cui allo stipulando atto negoziale. Periodo di validità: 20/12/2022 – 30/06/2023

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'art. 122 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022 n. 52 e, in particolare, l'art. 2, rubricato «*Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*», che al comma 1 stabilisce: «*Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.*», «*Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente*

del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri.»; «*Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità...*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 2022, con il quale il Maggior Generale Tommaso PETRONI è stato nominato Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, e sono stati conferiti allo stesso i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario, e quindi anche al Direttore dell'Unità, di adottare provvedimenti "*in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea*";

PRESO ATTO della comunicazione del Gabinetto del Ministro della Difesa n. prot. M_D A3DFB29 0058941 del 24/11/2022, nonché della successiva comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa n. prot. M_D A0D32CC 0390560 del 30/11/2022, alla luce delle quali è in fase di definizione una possibile proroga di ulteriori sei mesi del periodo di operatività dell'Unità, con conseguente necessità di prorogare, altresì, le attività di gestione dell'immobile richiamato in oggetto;

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma – conformemente a quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 - che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza con la quale il Direttore dell'Unità, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*;

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e le integrazioni di cui alla L. n. 190/2012 relative all'introduzione del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere alcuna utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*" (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020., la quale ha evidenziato quanto segue:

- "*... gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali*";
- "*come risulta dalla giurisprudenza della Corte (*Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), *il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile*";
- "*per rispondere alle esigenze immediate ... delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19*";

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell'ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso l'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali;

CONSIDERATO che in data 08/06/2021 la Struttura Commissariale ha affidato, fino al 19 Dicembre 2021, l'esecuzione del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali presso Palazzo "Caprara" per un valore di € 46.620,00, IVA esclusa (successivamente in parte variato, giusta comunicazione n. prot. 013412 del 18/06/2021), alla Iris Italia S.r.l. (C.I.G.: 87706888B2);

TENUTO CONTO che in data 14/12/2021 la Struttura Commissariale ha stipulato con la medesima Iris Italia S.r.l., un primo atto di ripetizione del servizio di pulizia e igienizzazione in argomento, senza soluzione di continuità e nel rispetto dei termini previsti dalla originaria lettera di commessa, per un valore massimo di € 46.620,00, IVA esclusa e per un periodo di ulteriori sei mesi, vale a dire fino al 19 Giugno 2022 (C.I.G.: 9019295DAD);

CONSIDERATO che in data 22/06/2022 l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ha nuovamente affidato alla

stessa Iris Italia S.r.l. il servizio di pulizia e igienizzazione in parola per il periodo 20 Giugno – 19 Dicembre 2022 al medesimo prezzo di € 46.620,00, IVA esclusa (C.I.G.: 92868463C2);

CONSIDERATO che la scadenza dell'affidamento del servizio di pulizia e igienizzazione di cui trattasi è ormai prossima e vi è la necessità di continuare a garantire il servizio stesso senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che risulta necessario assicurare il prosieguo delle prestazioni contrattuali, procedendo, pertanto, ad una nuova ripetizione delle medesime per un ulteriore periodo presuntivo che decorrerà dal 20 Dicembre 2022 fino al 30 Giugno 2023, prevedendo, comunque, una clausola di recesso unilaterale anticipato dallo stipulando atto negoziale;

CONSIDERATO che si è provveduto a chiedere all'Operatore Economico *de quo* la disponibilità a continuare a garantire l'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico di cui trattasi si è reso disponibile a proseguire l'esecuzione contrattuale, presentando un'offerta ammontante ad € 8.770 + I.V.A. al mese;

TENUTO CONTO che l'offerta economica formulata, seppur in incremento rispetto a quella attuale, appare comunque congrua e, pertanto, suscettibile di essere accettata, in virtù delle seguenti considerazioni:

- il prezzo proposto risulta in linea con l'intervenuta variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;
- la durata del servizio in argomento (sei mesi) è incompatibile con il periodo minimo di adesione ad analogo servizio previsto dalla vigente convenzione Consip (tre anni decorrenti dalla data indicata nell'Ordinativo Principale di Fornitura);
- il preventivo originariamente trasmesso dall'Operatore Economico in parola ai fini del rinnovo del contratto in oggetto, risultava notevolmente più elevato rispetto a quello di cui al presente atto;

CONSIDERATO altresì, che l'Operatore Economico Iris Italia S.r.l. ha dimostrato di svolgere, sino a questo momento, un servizio adeguato per puntualità ed efficienza;

CONSIDERATO che riveste carattere di assoluta urgenza garantire la prosecuzione di un accurato servizio di pulizia dei locali occupati dall'Unità;

RIBADITO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29/07/2021, n. 108, in base al quale si prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto prima dell'avvio delle attività, la ditta appaltatrice insieme al R.S.P.P. dovrà provvedere alla compilazione del D.U.V.R.I. ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di affidare il servizio di pulizia e igienizzazione dei locali presso Palazzo "Caprara";
- la forma contrattuale si identifica con l'affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella lettera di commessa;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio nell'ambito delle risorse assicurate al Direttore dell'Unità sulla contabilità speciale n. 6198;

il Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia in persona del Maggior Generale Tommaso PETRONI, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre la stipula di un atto negoziale avente per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali presso Palazzo "Caprara", in favore della società **IRIS ITALIA S.r.l.** senza soluzione di continuità e nel rispetto dei termini contrattualmente previsti a valere dal raggiungimento del valore dell'attuale contratto in essere, per un ulteriore valore massimo di **55.210,00 (euro cinquantacinquemiladuecentodieci/00), oltre I.V.A.**, per il periodo 20 Dicembre 2022 – 30 Giugno 2023;
- di nominare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Alessia COZZA quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente allo svolgimento del servizio in parola;
- di rendere edotta la ditta affidataria che, secondo quanto previsto dal Protocollo di azione di vigilanza collaborativa stipulato tra l'ANAC ed il Commissario Straordinario pro tempore il 16 dicembre 2020, all'art. 6, comma 1 "*Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid -19 intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di codesto Operatore Economico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è comunque subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014*";
- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- di dare atto che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera di commessa, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all' impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di

tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;

- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: **9543179072**;
- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che l'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice, del D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, è il Servizio gestione e funzionamento infrastrutture;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni.

IL DIRETTORE
(Maggior Generale Tommaso PETRONI)